SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 296



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella Verzate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torricella Verzate (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torricella Verzate (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Rosaria Scandura è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torricella Verzate (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 ottobre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/20050039606/AREL PROC. 10125 del 15 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella Verzate (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra Rosaria Scandura.

Roma, 29 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Gropello Cairoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gropello Cairoli (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gropello Cairoli (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gropello Cairoli (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 ottobre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 338329/AREEL del 10 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gropello Cairoli (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 29 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11910

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2005.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3479).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;

Vista l'ordinanza n. 3341 del 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Prefetto dott. Corrado Catenacci è stato nominato Commissario di Governo delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare l'art. 1, comma 6, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2006, l'art. 1, comma 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilità e l'art. 1, comma 9 che prevede l'adozione di un'ordinanza di protezione civile per la ridefinizione della struttura

commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi del decreto medesimo, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto, inoltre, l'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, in materia di procedure per la riscossione;

Ritenuta la necessità di confermare la vigenza delle ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i rifiuti urbani prodotti e raccolti sul loro territorio e di pagare la tariffa di smaltimento con il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani, e dovendosi assicurare la prosecuzione del servizio nel periodo transitorio con le medesime modalità indicate nei contratti risolti;

Ritenuta la necessità di rideterminare la tariffa di smaltimento dei rifiuti computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e l'importo dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal Commissario delegato in sede di fatturazione delle prestazioni eseguite a favore degli enti beneficiari;

Ritenuto, inoltre, che la necessità di incrementare i livelli della raccolta differenziata nella regione Campania può essere soddisfatta incentivando i comuni che provvedono autonomamente allo smaltimento della frazione organica;

Considerato che i Consorzi di bacino ed i soggetti che gestiscono impianti di trasferenza dei rifiuti devono, per un principio di trasparenza contabile, fatturare solo i corrispettivi dovuti per le attività svolte, oltre ai contributi dovuti ai comuni, sede degli impianti, che devono essere di conseguenza definiti;

Ritenuto che per i comuni sedi di termovalorizzatori il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell'impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio;

Considerato che per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantità effettivamente ricevute;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto-legge n. 245 del 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245 e per assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilità speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.

2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attività di cui al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui è aperta apposita contabilità speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento farà affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge.

4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato può disporre il pagamento di un acconto fino all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantità di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalità diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero. Per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate

dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

2. Per le attività di recupero della tariffa di smaltimento rifiuti nel territorio della regione Campania, nonché per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato fruisce della necessaria collaborazione delle amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonché di società a partecipazione pubblica; per le amministrazioni non statali provvede mediante apposite convenzioni a titolo oneroso.

Art. 3.

1. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, di tutti i rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento della tariffa di smaltimento ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani.

2. A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all'art. 1, comma 1, e delle imposte, è determinata in € 0,0880 per chilogrammo per tutti i comuni della regione Campania. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all'apposita contabilità speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvederà alla successiva liquidazione.

3. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 10% per i comuni che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1º aprile 2006, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale della raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1º gennaio 2006 ai comuni od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, il Commissario delegato riconoscerà un contributo pari ad € 0,040 per chilogrammo.

4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai comuni sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, ed accantona per i comuni sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui rifiuti in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, da erogare ai suddetti comuni a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti un contributo di € 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i comuni sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti pari ad € 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti.

5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attività oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in € 0,0013 per chilogrammo di rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2, dopo il comma 4-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n. 3286, è aggiunto il seguente comma: «4-*ter.* I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attività di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad € 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad € 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso.».

Art. 4.

1. In caso di inerzia delle province o degli altri soggetti preposti ai controlli sulle attività di gestione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio provvisorio, il Commissario delegato, anche in deroga all'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla individuazione di altri soggetti pubblici o privati di comprovata qualificazione tecnica per lo svolgimento delle predette attività, scelti sulla base di procedure d'urgenza, alla stregua di apposite convenzioni a titolo oneroso.

2. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2004, n. 3345, la

lettera *a)* è sostituita come segue: «*a)* ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti previa intesa con i presidenti delle regioni interessate, nonché dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei rifiuti presso detti impianti anche in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi statuti regionali, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, in attesa della approvazione del piano di cui alla successiva lettera *b)*;».

3. Ferme le deroghe già previste dalle vigenti ordinanze di protezione civile relative all'emergenza dei rifiuti nella regione Campania, dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono mantenute in vigore le autorizzazioni già concesse ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed ai fini dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; il Commissario delegato può autorizzare l'uso degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti anche in misura superiore alle potenzialità di progetto previste dalle autorizzazioni di cui al presente comma, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attività da svolgere direttamente nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, è autorizzato a stipulare, anche per interposta persona, un contratto di locazione per acquisire la disponibilità temporanea di un immobile nella città di Napoli.

2. Per la valutazione tecnico-economica del canone si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ed in deroga all'art. 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La durata della locazione, di natura transitoria, è comunque correlata alla permanenza dello stato di emergenza.

Art. 6.

1. Al fine di garantire un generale miglioramento della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, previa verifica da parte del Commissario delegato dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti ivi stoccati alla data del 15 dicembre 2005, provvede affinché presso i 7 impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e FOS della regione Campania di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) siano assicurati:

1) la verifica qualitativa e quantitativa dei flussi dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti;

2) il graduale ripristino del funzionamento ordinario di tutti gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle attrezzature e delle prestazioni di processo delle sezioni di selezione e stabilizzazione biologica, nonché con l'individuazione di adeguati volumi di smaltimento ed aree di stoccaggio;

3) l'ottimizzazione gestionale degli impianti che non presentano danni significativi ai sistemi impiantistici tali da richiedere interventi straordinari;

4) la predisposizione, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, di un programma di iniziative che consentano il miglioramento della qualità dei flussi dei rifiuti in uscita dagli impianti compatibile con le tecnologie a disposizione, con lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, accertato ai sensi del presente comma;

5) il graduale ripristino delle unità impiantistiche danneggiate e la successiva ottimizzazione gestionale in base alle attività di cui ai punti 3) e 4), per gli impianti per i quali le misure di intervento di cui al precedente punto 2), non siano risultate risolutive.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato, per le esigenze connesse al funzionamento e coordinamento della struttura commissariale, si avvale del *sub*-commissario, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2005, designato tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, società a partecipazione pubblica con contratti di diritto privato, e posto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in posizione di comando o distacco. Al *sub*-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento. Il *sub*-commissario svolge inoltre funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento temporaneo del Commissario delegato e lo coadiuva nella rappresentanza della struttura commissariale. Al *sub*-commissario è corrisposto il compenso di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3406, con oneri a carico del fondo commissariale.

2. Al fine di ottimizzare i risultati delle azioni già svolte e realizzare le ulteriori iniziative di cui al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, la struttura commissariale viene articolata nelle seguenti quattro aree funzionali: Area affari generali, Area amministrativa, Area tecnico-impiantistica ed Area tecnico operativa.

3. Ciascuna Area è coordinata da un responsabile nominato dal Commissario delegato, individuato anche tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, società a partecipazione

pubblica con contratto di diritto privato, posto, fino al termine dello stato di emergenza, in posizione di comando o di distacco. Al responsabile di area è corrisposta l'indennità di cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004, n. 3343. Per i soggetti appartenenti a categorie diverse da quelle sopra indicate, nominati responsabili di area, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, il relativo compenso perequandolo a quello erogato a coloro i quali svolgono le medesime funzioni.

4. Il Commissario delegato può individuare, con successivo provvedimento che ne definisce anche il compenso, un soggetto per ogni area funzionale tra il personale ad essa assegnato, cui viene affidata la funzione di supporto del responsabile di area nell'attività di coordinamento delle competenze esercitate; al momento della nomina dei responsabili d'area predetti, decadono quelli indicati nell'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2004, n. 3343.

5. Per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle attività previste dal decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recanti, misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è istituita apposita struttura di missione, composta da 15 unità di personale appartenente al Dipartimento della protezione civile o ad altra amministrazione statale o ente pubblico. Al predetto contingente, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere, è riconosciuta, per il personale non dirigenziale, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno commisurata ai giorni di effettivo impiego a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile. All'individuazione del predetto personale si provvede con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 8.

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 del 2005 è nominato soggetto attuatore il prof. Michele Greco. Detto soggetto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, coordina l'attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania affidata in via transitoria a Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. Il medesimo soggetto provvede, in particolare, ad emanare le direttive necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 6 della presente ordinanza, la piena ed immediata attuazione delle iniziative volte a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e la prosecuzione o la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.

2. Il soggetto attuatore, in particolare, verifica il corretto adempimento delle direttive impartite alle affidatarie e valuta la congruità delle spese da queste sostenute, anche tenuto conto delle modalità di effettuazione e delle condizioni già definite nei contratti risolti, chiedendone la liquidazione al Commissario delegato. Il soggetto attuatore comunica al Commissario delegato, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale inadempimento delle prestazioni richieste alle affidatarie.

3. Al soggetto attuatore è riconosciuta l'indennità mensile di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3406, con oneri a carico del fondo commissariale. Per l'esercizio dei propri compiti il soggetto attuatore si avvale degli uffici della struttura commissariale e della struttura di missione di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 9.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato è autorizzato a derogare oltre alle disposizioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e di quelle ministeriali vigenti anche alle seguenti ulteriori norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione della norma indicata;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9 e 12;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, art. 24 e Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001, articoli 14 e 37;

decreto ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000, articoli 29 e 30;

legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18 e successive modificazioni e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione della norma indicata;

decreto legislativo 2003, n. 36, art. 7, comma 3, lettera *b)* e punto 2.4.2. dell'Allegato 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A12052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2005.

Emissione delle monete d'oro da € 20, millesimo 2006, quarta emissione della serie dedicata a «l'Europa delle Arti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il 5º comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 20 quarta emissione della serie dedicata a «l'Europa delle Arti»;

Ritenuta la opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20, dedicate «l'Europa delle Arti», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza ±	legale	tolleranza ±
	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2006», a destra «RI». in basso al centro il nome dell'autore «E. L. FRAPICCINI».

Sul rovescio: al centro, in primo piano, raffigurazione della «Torre Einstein» a Potsdam, opera architettonica di Erich Mendelsohn, alla base, «E. MENDELSOHN»; in tondo legenda «EUROPA DELLE ARTI»; a sinistra, disposto su due righe, il valore «20 EURO»; a destra «R».

Sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DIRITTO



ROVESCIO



Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A12031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 settembre 2005.

Modifiche al decreto ministeriale 15 marzo 2001, recante: «Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per le pari opportunità, del 15 marzo 2001, recante «Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2001, n. 132;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto interministeriale, che, nel disciplinare i requisiti del soggetto richiedente, al comma 3 prevede che la documentazione ivi prevista vada allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità dichiarata d'ufficio;

Considerato che detto articolo si pone in contrasto con il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, già nella sua prima versione, il quale prevedeva che, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi;

Considerato, altresì, che il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ha precisato ulteriormente che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del medesimo decreto, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare e che, in luogo di tali atti o certificati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

Considerato, infine, che il contenuto delle predette disposizioni è stato ribadito dal comma 2 dell'art. 18 della citata legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 3, comma 6-*octies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni e che l'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 1 del citato decreto interministeriale è illegittimo nella parte in cui stabilisce che la documentazione ivi prevista vada allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità dichiarata d'ufficio;

Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico ad intervenire in via di autotutela al fine di evitare che sicure controversie sulla questione, il cui esito è prevedibile sia contrario all'amministrazione procedente, comportino un rallentamento delle procedure di finanziamento;

Acquisite le indicazioni del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge n. 125 del 1991, e successive modificazioni, nella riunione del 20 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per le pari opportunità, del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2001, n. 132, dopo la parola: «d'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione della documentazione già in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applicano il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 22 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 387

05A11911

DECRETO 3 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari. (Decreto n. 37236).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi — in servizio alla data del 1º gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità — presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, in data 14 giugno 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è intervenuto uno specifico accordo, con il quale — allo scopo di assicurare la realizzazione dei piani di gestione della crisi occupazionale e di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari — è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore di 204 unità, tra le quali sono stati ricompresi 2 lavoratori per i quali la mobilità ordinaria è scaduta in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari della proroga del trattamento di mobilità, sposta per l'anno 2004. Nel corso della riunione è emerso che proseguono le iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso l'intervento di enti locali e che sono già state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilità la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 158 ex dipendenti dei consorzi agrari, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.236.635,3.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata fino al 31 dicembre 2004,

la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di 2 ex dipendenti dei consorzi agrari, per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223/1991, è scaduto in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari del predetto trattamento, disposta per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 1, punto *b)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 12424,31.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 33 ex dipendenti dei consorzi agrari così distinti:

31 unità che hanno già fruito del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto *b)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22;

2 unità per le quali è stata disposta, all'art. 1, punto *b)*, del presente provvedimento, la concessione del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 520.161,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 105.836,00.

Art. 2.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 1, punti *b)* e *d)*, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S. con la nota del 13 giugno 2005, contenente anche l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, disposte con il precedente art. 1, punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.875.057,51, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 371

05A11849

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la successiva circolare n. 33/96 hanno decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimento di scioglimento di società cooperative senza nomina del liquidatore e la successiva richiesta del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative sciolte;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dagli atti e verbali ispettivi in possesso di questo ufficio risulta che le cooperative sotto specificate, attualmente in liquidazione ordinaria, non depositano bilanci di esercizio da più di cinque anni, e, quindi si trovano nelle condizioni previste dalla normativa sopra citata;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative sotto indicate:

1) «Pollo Sardo» società cooperativa a r.l., con sede in Sardara (Cagliari), costituita in data 30 novembre 1979 a rogito notaio dott. Giovanni Fadda, repertorio n. 18775, iscritta al n. 9042 nel registro delle società, BUSC 2884, codice fiscale 00625230925, in liquidazione ordinaria dal 28 ottobre 1981;

2) «I.SO.VE.T.», società cooperativa a r.l., con sede in Assemini (Cagliari), costituita in data 12 marzo 1980 a rogito del notaio dott. Luigi De Riso, repertorio n. 4666, iscritta al n. 9209 nel registro delle società BUSC 2899, codice fiscale 01025140920, in liquidazione ordinaria dal 20 aprile 1993;

3) «Cooperativa trasporti e movimento Terra Carbonia CTC» società cooperativa a r.l., con sede in Carbonia (Cagliari), costituita in data 19 luglio 1984 a rogito del notaio dott.ssa Paola Vassena, repertorio n. 20894, iscritta al n. 13376 nel registro delle società, BUSC 3210, codice fiscale 01522330925, in liquidazione ordinaria dal 7 agosto 2000;

4) «Cooperativa ortopedica Sulcis iglesiente» cooperativa a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita in data 20 novembre 1985 a rogito del notaio dott. Vittorio Giua Marassi, repertorio n. 34918, iscritta al n. 15382 nel registro delle società, BUSC 3411, codice fiscale 90004290921, in liquidazione ordinaria dal 21 ottobre 1987.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 dicembre 2005

Il direttore provinciale: CAPPAI

05A11848

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 dicembre 2005.

Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concer-

nente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 12 giugno 2000, n. 3060 e 6 luglio 2000, n. 3062;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima società, ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalità di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa società alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale anche a seguito dell'unificazione della proprietà e della gestione della rete;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive 22 dicembre 2004 recante «Indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Acquirente unico S.p.a., ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004» che dispone che, a decorrere dal 31 dicembre 2004, è possibile, per gli operatori ammessi alle contrattazioni sul sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica sul Mercato elettrico del giorno prima;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 novembre 2005, n. 248/05, recanti misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;

Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 24 novembre 2005, prot. GME/P2005001665, con cui vengono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;

Vista la lettera del Gestore del sistema elettrico-GRTN S.p.a. del 28 novembre 2005, prot. GRTN/P2005021677, con cui si indica in 5.600 MW la capacità produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2006;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1° luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali non domestici;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico) e che in capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999;

Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera del 24 novembre 2005, il prezzo medio di mercato, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2005 - 23 novembre 2005, è risultato pari a 57,71 euro/MWh e che detto periodo è ritenuto significativo in quanto, a decorrere dal 31 dicembre 2004, è possibile la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non è rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacità programmabile e quella derivante da capacità non programmabile e che, pertanto, così come già effettuato nelle modalità di assegnazione adottate per l'anno 2005,

potranno essere adottate modalità omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilità del Gestore del sistema elettrico;

Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, per una quota di energia che, rispetto all'assegnazione valida per l'anno 2005, tenga conto della sostanziale stabilità del mercato vincolato nell'anno 2006 e delle modalità di assegnazione di cui al precedente considerato;

Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose per gli operatori, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

Ritenuto opportuno che, al fine di garantire maggiore prevedibilità agli operatori, il prezzo di cessione sopra definito debba essere costante in tutte le ore dell'anno 2006;

Ritenuto necessario prevedere il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa;

Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le rassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore del sistema elettrico secondo le modalità individuate del medesimo Gestore;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.

2. «Acquirente unico» è la società Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte dell'energia disponibile.

4. «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. «Gestore del mercato» è la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

6. «Gestore del sistema elettrico» è la società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999.

7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

8. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore del sistema elettrico, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantità totale di energia elettrica per l'anno 2006 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.

2. L'energia elettrica di cui al comma 1 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore del sistema elettrico entro il 31 dicembre 2005, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.

3. L'energia elettrica di cui al comma 1 è destinata:

a) per una quota pari al 40% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati;

b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato libero.

4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Procedura di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il Gestore del sistema elettrico pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con le modalità di cui al punto 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione è temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.

3. Il Gestore del sistema elettrico assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore, dell'anno 2006, l'energia di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.

4. Il prezzo di assegnazione è costante in tutte le ore dell'anno 2006 e pari a 55,5 euro/MWh.

5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore del sistema elettrico e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:

a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;

b) il Gestore del sistema elettrico a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è positiva;

c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore del sistema elettrico, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è negativa.

6. Il Gestore del sistema elettrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in efficacia del presente decreto, sottopone al Ministero delle attività produttive, per l'approvazione, le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa.

7. I gestori di rete in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalità individuate dal Gestore del sistema elettrico, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.

Art. 4.

Controlli, revoca di diritti e sanzioni

1. Il Gestore del sistema elettrico provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonché quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.

2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:

a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;

b) la riassegnazione, da parte del Gestore del sistema elettrico, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del sistema elettrico, l'Autorità include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore del sistema elettrico derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del Ministero delle attività produttive.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11887

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 settembre 2005.

Criteri per la ripartizione tra le Università e gli Istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, per l'anno finanziario 2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4, che demanda al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare annualmente i criteri per la ripartizione tra gli Atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato;

Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il documento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con il quale sono stati indicati i criteri per la ripartizione dei fondi sopracitati;

Ritenuto di adottare i criteri suggeriti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 2005, dopo aver detratto la quota di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, da destinare agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, le rimanenti risorse disponibili sul capitolo 1688 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, destinate al finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato, sono ripartite tra le Università ed Istituti universitari secondo i seguenti criteri:

65% delle risorse disponibili ripartito:

a) per il 35% proporzionalmente al numero complessivo dei laureati ex legge 19 novembre 1990, n. 341, e dei laureati specialistici ex decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, negli anni solari 2003 e 2004 pesati in funzione dell'età, secondo la seguente tabella:

Classe di età	Peso
25 e meno	0,4
26-27	0,3
28-29	0,2
30 e oltre	0,1

b) per il 30% proporzionalmente al numero dei dottori di ricerca che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del titolo nel periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004.

Per la SISSA di Trieste il finanziamento è calcolato in relazione al numero complessivo dei posti dei corsi di dottorato di ricerca attivi nell'anno 2005 sulla base dell'importo minimo della borsa di studio pari a € 10.561,55.

Per gli Atenei di recente istituzione, per i quali non siano ancora disponibili dati relativi ai dottori di ricerca per gli anni solari 2003 e 2004 il finanziamento è determinato attribuendo a ciascun corso di dottorato attivo nell'anno 2005 un importo pari al doppio del contributo medio per dottore di ricerca, media calcolata sulla quota del 30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca.

Per gli Atenei di recente istituzione, per i quali siano disponibili dati relativi ai dottori di ricerca solo per l'anno 2004, il finanziamento è determinato attribuendo a ciascun corso di dottorato, attivo nell'anno 2005, un importo pari al contributo medio per dottore di ricerca, media calcolata sulla quota del 30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca;

35% proporzionalmente al numero di iscritti ai corsi di dottorato attivi nell'anno 2005, degli Atenei il cui Nucleo ha prodotto valutazioni esaurientemente positive, come dalla tabella predisposta dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 254

Tabella 1 – La valutazione delle relazioni dei Nuclei di valutazione

	a.a 2003/04	
	molto esauriente	esauriente
BARI	x	
BARI - Politecnico	x	
BASILICATA - Potenza		x
BERGAMO	x	
BOLOGNA	x	
BRESCIA	x	
CAGLIARI	x	
CALABRIA - Cosenza	x	
CAMERINO	x	
CASSINO		x
CASTELLANZA - Varese		x
CATANIA		x
CATANZARO		x
CHIETI		x
FERRARA	x	
FIRENZE	x	
FOGGIA	x	
GENOVA	x	
INSUBRIA - Varese	x	
L'AQUILA		x
LECCE	x	
MACERATA		x
MESSINA		x
MEDITERRANEA – Reggio Calabria		x
MILANO	x	
MILANO - Bicocca	x	
MILANO - Bocconi		x
MILANO - Cattolica	x	
MILANO - Iulm		x
MILANO - Politecnico	x	
MILANO - Vita S. Raffaele		x
MODENA e REGGIO EMILIA	x	
MOLISE - Campobasso		x
NAPOLI - Federico II		x
NAPOLI - Seconda	x	
NAPOLI - Iusob		x
NAPOLI - L'Orientale	x	
NAPOLI - Parthenope		x
PADOVA	x	
PALERMO	x	
PARMA	x	
PAVIA	x	
PERUGIA		x
PERUGIA - Stranieri		x
PIEMONTE ORIENTALE - Vercelli		x
PISA		x
PISA - Normale	x	
PISA - S. Anna	x	
POLITECNICA DELLE MARCHE - Ancona	x	
ROMA - Campus Biomedico		x
ROMA - La Sapienza	x	
ROMA - Luiss		x
ROMA - Lumsa		x
ROMA - S. Pio V		x
ROMA - Tor Vergata		x
ROMA - Tre	x	
SALERNO		x
SANNIO - Benevento		x
SASSARI	x	
SIENA		x
SIENA - Stranieri	x	
TERAMO		x
TORINO	x	
TORINO - Politecnico	x	
TRENTO	x	
TRIESTE	x	
TRIESTE - Sissa		x
TUSCIA - Viterbo		x
UDINE	x	
URBINO - Carlo Bò		x
VENEZIA	x	
VENEZIA - Iuav		x
VERONA	x	

05A11953

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, per la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 25 novembre 2005, per sciopero del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 dicembre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A11883

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato per il 22 novembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, per la chiusura al pubblico dello sportello dalle ore 9 alle ore 10, il giorno 22 novembre 2005, per un'assemblea sindacale del personale di comparto.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 dicembre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A11884

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato per il 25 novembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, per la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 25 novembre 2005, per sciopero del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 dicembre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A11882

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, per la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 25 novembre 2005, per sciopero del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 dicembre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A11885

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2005.

Inserimento del medicinale trastuzumab (Herceptin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Verificato che sussistono evidenze scientifiche di primaria importanza sulla efficacia di trastuzumab (Herceptin) nel trattamento adiuvante di pazienti operate per carcinoma mammario operato HER-2 positivo, e che non esistono altri farmaci registrati anti HER-2 che possano rappresentare al momento valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire ai suindicati soggetti la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 15-16 novembre 2005 - Verbale n. 19;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale trastuzumab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo;

Vista la delibera del CdA dell'AIFA n. 29 del 1° dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004, che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale trastuzumab (Herceptin), è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel trattamento adiuvante del carcinoma mammario - HER-2 positivo - che rispondono ai criteri di eleggibilità indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione.

Le schede raccolta dati di cui all'Allegato 1 devono essere debitamente compilate, secondo le indicazioni fornite sul sito www.aifa-onco.cineca.org, e inviate per via telematica all'AIFA.

L'eventuale trasmissione per via cartacea delle schede in esame può essere effettuata al seguente indirizzo: Agenzia italiana del farmaco, Ufficio sperimentazione clinica, via della Sierra Nevada n. 60 - 00144 Roma.

Art. 3.

1. Sulla base della scheda nominativa per ogni singolo paziente, compilata dai Centri oncologici individuati dalla Regione, il servizio di farmacia ospedaliera richiede alla Ditta produttrice le quantità richieste sulla scheda di rilevazione, indicando la fornitura con il termine Herceptin L. 648/96; in tal modo la procedura di richiesta e le modalità di utilizzo di Herceptin per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo, rimangono distinte e separate rispetto a Herceptin per la indicazione attualmente registrata e rimborsata.

2. L'inserimento di Herceptin nella legge n. 648/1996, per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo, decade automaticamente con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della determina dell'AIFA di autorizzazione di tale indicazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

Uso di trastuzumab nel trattamento adiuvante del carcinoma mammario operato HER-2 positivo, ai sensi della legge n. 648 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996) di conversione del decreto-legge n. 536 del 21 ottobre 1996, riguardante «misure di contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996».

1. *Introduzione.*

Trastuzumab (Herceptin) è un anticorpo monoclonale diretto contro il dominio extracellulare di HER2, un recettore di membrana della famiglia dell'EGFR, la cui iperespressione nel carcinoma mammario è associata ad una peggiore prognosi (1) ed a una relativa resistenza ad alcuni farmaci citotossici ed agenti ormonali (2,3). Trastuzumab è attivo e ben tollerato come singolo agente in pazienti con carcinoma mammario metastatico con documentata iperespressione di HER-2 (4-6) e ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita (QoL) di pazienti con carcinoma mammario metastatico quando somministrato in combinazione con la chemioterapia (7-9). Trastuzumab è stato pertanto registrato in molti paesi in combinazione con paclitaxel o docetaxel come terapia di prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastatico con iperespressione di HER-2. I risultati ottenuti nella malattia metastatica hanno indotto ad iniziare studi clinici in terapia adiuvante per pazienti con carcinoma mammario operato ad alto rischio di recidiva iperesprimenti HER2. Al meeting dell'American Society of Clinical Oncology 2005 sono stati presentati i risultati di tre studi clinici sulla efficacia del trattamento adiuvante con Trastuzumab in pazienti operate per carcinoma mammario HER2 positivo (score immunoistochimico 3+ o test FISH positivo), pubblicati in extenso sul New England Journal of Medicine del 20 ottobre 2005 (10-13).

Nel primo di questi studi, chiamato NSABP B-31, pazienti con carcinoma mammario operato con linfonodi ascellari positivi e iperespressione di HER2 sono state randomizzate a ricevere AC (adriamicina+ciclofosfamide) × 4 cicli ⟶ paclitaxel × 4 cicli (Braccio 1) o lo stesso regime chemioterapico con l'aggiunta di trastuzumab settimanale, iniziato in concomitanza con la prima somministrazione di paclitaxel e continuato per 52 settimane (Braccio 2).

Nel secondo studio, NCCTG N9831, le pazienti sono state randomizzate a ricevere AC × 4 cicli ⟶ paclitaxel settimanale × 12 (Braccio A) o lo stesso regime chemioterapico con l'aggiunta di trastuzumab settimanale, iniziato dopo il completamento della chemioterapia e continuato per 52 settimane (Braccio B), o lo stesso regime chemioterapico con l'aggiunta di trastuzumab settimanale, iniziato, come nello studio NSABP B-31, con la prima somministrazione di paclitaxel e continuato per 52 settimane (Braccio C).

Il Braccio 1 del NSABP B-31 e il Braccio A del N9831 sono molto simili, così come il Braccio 2 e il Braccio C degli stessi studi. Ciò ha consentito un'analisi combinata dei due studi per valutare l'effetto dell'aggiunta di 52 settimane di trastuzumab alla chemioterapia, iniziando l'anticorpo monoclonale insieme al paclitaxel (10).

Il follow-up mediano è stato di 2 anni e sono stati complessivamente analizzati i dati su 3351 pazienti. L'aggiunta di trastuzumab ha determinato una riduzione proporzionale del rischio di recidiva del 52% (HR=0.48, $p<0.0001$) ed una riduzione del rischio di morte del 33% (HR=0.67, $p=0.015$). Tali risultati sono indipendenti dai principali fattori prognostici.

In un terzo trial, lo studio HERA, sono state arruolate 5090 pazienti con carcinoma mammario operato HER2 positivo, e linfonodi ascellari positivi o con linfonodi ascellari negativi ma ad alto rischio di ricaduta, dopo il completamento del trattamento primario (chirurgia ± chemioterapia ± radioterapia). Le pazienti sono state randomizzate a ricevere trastuzumab ogni 3 settimane per 1 o 2 anni oppure nessun ulteriore trattamento (11). Come nei due studi precedenti, il trastuzumab per 1 anno ha determinato una riduzione significativa del rischio di recidive del 46% (HR=0.54, $p<0.0001$), senza differenze significative in rapporto a recettori ormonali e linfonodi ascellari. Non sono ancora disponibili i dati delle pazienti trattate per 2 anni.

Mentre i risultati di tutti questi studi non lasciano dubbi sulla rilevante riduzione del rischio di recidiva conseguente all'uso di trastuzumab come terapia adiuvante, rimangono incertezze circa la sicurezza e l'efficacia a lungo termine, a causa della precocità delle analisi presentate, con una osservazione mediana di 2 anni nell'analisi congiunta degli studi americani e di 1 anno nello studio HERA. Tutti e tre gli studi suggeriscono un incremento della tossicità cardiaca nelle pazienti trattate con trastuzumab; tale tossicità viene riportata come severa nello 0.5% delle pazienti nello studio HERA (regime di somministrazione sequenziale) e tra il 2.9% e il 4.1% delle pazienti nella analisi congiunta dei trials nord-americani (regime di somministrazione parzialmente concomitante). Sebbene tale rischio di tossicità cardiaca sia notevolmente più basso del rischio di recidiva, è di particolare interesse conoscerne in maniera più approfondita la sua entità nel setting più generale della pratica clinica.

2. *Basi razionali.*

I presupposti alla base del protocollo di trattamento sono schematicamente i seguenti:

la iperespressione di HER-2 nel carcinoma mammario è associata ad una peggiore prognosi;

sussistono evidenze scientifiche di primaria importanza, sebbene condizionate da criticità metodologiche non irrilevanti, sulla efficacia di trastuzumab nel trattamento adiuvante del carcinoma mammario HER-2 positivo;

in particolare, i risultati dello studio HERA, in cui trastuzumab è somministrato dopo la fine della chemioterapia adiuvante, sembrano dimostrare efficacia del farmaco e bassa incidenza di tossicità cardiologica, che risulta invece più alta negli studi americani in cui vi è una parziale sovrapposizione temporale di trastuzumab e chemioterapia;

non esistono altri farmaci registrati anti HER-2 che possano rappresentare al momento valide alternative terapeutiche;

una formale approvazione del farmaco attraverso la procedura centralizzata EMEA è prevedibile per la metà del 2006.

3. *Criteri di inclusione.*

Sesso femminile.

Età $\geq$18 anni.

Performance status $\leq$ 1 (secondo classificazione ECOG).

Diagnosi istologica di carcinoma mammario infiltrante.

Intervento chirurgico radicale, demolitivo o conservativo.

Linfoadenectomia ascellare o linfonodo sentinella.

Presenza di metastasi linfonodali (pN+) o assenza di metastasi linfonodali (pN-) in pazienti il cui tumore primitivo risulti maggiore di 1 cm all'esame istologico (pT1c).

Positività per HER-2 in immunoistochimica (3+ al Hercept test o $>$ 10% cellule positive con CB11) o con test di amplificazione genica (FISH+ o CISH+) nella componente invasiva del tumore primitivo.

Le pazienti devono aver ricevuto chemioterapia (adiuvante o neoadiuvante) per almeno 4 cicli secondo uno degli schemi considerati standard nella comune pratica clinica.

La dose cumulativa somministrata di adriamicina deve essere $\leq$360 mg/m^2 e di epirubicina deve essere $\leq$720 mg/m^2.

Alla data di prescrizione del trastuzumab devono essere trascorse non oltre 7 settimane dal primo giorno dell'ultimo ciclo di chemioterapia (se il trattamento che immediatamente precede trastuzumab è la chemioterapia, adiuvante o neoadiuvante) oppure non oltre 6 settimane dalla fine della radioterapia (se il trattamento che immediatamente precede trastuzumab è la radioterapia) oppure non oltre 6 settimane dall'intervento chirurgico (se il trattamento che immediatamente precede trastuzumab è la chirurgia).

La terapia adiuvante ormonale, con tamoxifen o con inibitori delle aromatasi, va iniziata dopo la chemioterapia, in pazienti il cui tumore esprime i recettori per estrogeni o progesterone, e può essere contemporanea alla somministrazione di trastuzumab.

Normale funzionalità epatica, renale e midollare valutate dopo il completamento di chemioterapia e radioterapia precauzionali e prima della prescrizione di trastuzumab.

Frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FEVS) $\geq$ 55% misurata con ecocardiografia o MUGA scan dopo il completamento di chemioterapia e radioterapia precauzionali e prima della prescrizione di trastuzumab.

Uso di misure contraccettive non ormonali per donne fertili.

4. *Criteri di esclusione.*

Presenza di metastasi a distanza o di metastasi ai linfonodi sopraclaveari.

Tumore della mammella localmente avanzato o infiammatorio.

Precedente irradiazione mediastinica con eccezione della irradiazione dei linfonodi mammari interni durante il trattamento per il carcinoma mammario per cui viene prescritto trastuzumab.

Problemi cardiaci rilevanti, inclusi i seguenti, ma non limitatamente ad essi:

Storia di scompenso cardiaco;

Aritmie instabili;

Angina pectoris che richiede trattamento;

Valvulopatia clinicamente significativa;

Precedente infarto miocardico;

Ipertensione non controllata farmacologicamente.

Altre patologie gravi che possano interferire con il trattamento pianificato incluso eventuali patologie polmonari severe.

Alterazioni di uno o più dei seguenti parametri di laboratorio:

Bilirubina $>$ 2 volte il limite superiore del range di normalità (upper limit of normality - ULN);

AST o ALT 2.5 $\times$ ULN;

Creatininemia $>$ 2 $\times$ ULN;

Fosfatasi alcalina $>$ 2.5 $\times$ ULN;

Leucociti $<$ 2.500/mmc;

Neutrofili $<$ 1.000/mmc;

Piastrine $<$ 100.000/mmc.

Gravidanza o allattamento.

Incapacità o non volontà di garantire, laddove necessarie, l'uso di misure contraccettive non ormonali.

5. *Modalità e schema di somministrazione.*

Il trattamento con trastuzumab va somministrato nell'ambito di una unità operativa Oncologia medica del Servizio sanitario nazionale.

Trastuzumab va somministrato ogni 3 settimane con il seguente schema terapeutico:

prima dose di carico di 8 mg/kg;

dosi successive di 6 mg/kg ogni tre settimane per 1 anno (fino a un massimo di 18 somministrazioni complessive).

Trastuzumab va sempre somministrato in infusione endovenosa di 90 minuti. Dopo la prima somministrazione è necessario tenere le pazienti sotto osservazione per 6 ore. Ad ogni somministrazione deve essere misurato il peso corporeo per modificare eventualmente la dose totale di farmaco da somministrare.

Nel caso vi sia un ritardo di una somministrazione per più di 7 giorni è opportuno ricominciare il trattamento con la dose di carico di 8 mg/kg.

Nel caso di tossicità non ematologica di grado 3-4, trastuzumab va temporaneamente sospeso fino a risoluzione o raggiungimento di un grado ≤ 2; se il recupero richiede più di 5 settimane o se l'effetto tossico si ripresenta alla ripresa di Trastuzumab il farmaco va definitivamente sospeso.

Il trattamento va sospeso definitivamente nei seguenti casi:

scompenso cardiaco congestizio;

diminuzione della FEVS a un valore di 45% o meno;

diminuzione della FEVS al di sotto del 50% con una riduzione assoluta rispetto al basale di almeno 10% (anche in assenza di sintomatologia).

6. *Procedure richieste prima della prescrizione di trastuzumab.*

Prima della prescrizione di trastuzumab adiuvante sono richieste le seguenti procedure:

Anamnesi ed esame obiettivo;

Stadiazione (Rx torace entro i 3 mesi precedenti, mammografia entro i 12 mesi precedenti, ecografia epatica e scintigrafia ossea a giudizio del clinico);

Visita cardiologica, ECG, ecocardiogramma o MUGA scan (con valutazione della FEVS);

Test ematochimici;

Consenso informato;

Compilazione della scheda di arruolamento basale.

7. *Procedure richieste ogni 3 mesi durante il trattamento con trastuzumab.*

Anamnesi ed esame obiettivo;

Visita cardiologica (a giudizio dell'oncologo);

ECG, ecocardiogramma o MUGA scan (come al basale), con valutazione della FEVS;

Test ematochimici;

Esami di ristadiazione previsti secondo pratica clinica (a giudizio dell'oncologo);

Compilazione della scheda di trattamento, tossicità e follow-up;

8. *Prodedure richieste dopo il trattamento con trastuzumab.*

Tali procedure vanno applicate ogni 6 mesi fino al 3º anno (ovvero al mese 18, 24, 30 e 36 dall'inizio di trastuzumab) e ogni 12 mesi per il 4º e 5º anno (ovvero ai mesi 48 e 60):

Anamnesi ed esame obiettivo;

Visita cardiologica (a giudizio dell'oncologo);

ECG, ecocardiogramma o MUGA scan (come al basale), con valutazione della FEVS;

Esami di ristadiazione previsti secondo pratica clinica (a giudizio dell'oncologo);

Compilazione della scheda di follow-up.

9. *Raccolta dati.*

Poiché il medicinale in oggetto non è stato valutato dall'AIFA sotto il profilo della qualità, sicurezza ed efficacia ai fini della immissione in commercio per il trattamento adiuvante del carcinoma mammario, si ritiene opportuno procedere ad una verifica periodica mediante le schede di raccolta dati previste ai punti 6, 7 e 8.

10. *Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale.*

Fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

11. *Costo indicativo del trattamento.*

Circa 1000 pazienti coinvolte nel periodo gennaio-agosto 2006.

Il prezzo di cessione alle strutture pubbliche è quello concordato in fase negoziale con l'Agenzia italiana del farmaco.

12. *Bibliografia.*

1. Ross, J. S. and Fletcher, J. A. The HER-2/Neu Oncogene in Breast Cancer: Prognostic Factor, Predictive Factor, and Target for Therapy. Stem Cells 1998;16 (6):413-28.

2. Pegram MD, Finn RS, Arzoo K, Beryt M, Pietras RJ, Slamon DJ: The effect of her2/neu overexpression on chemotherapeutic drug sensitivity in human breast and ovarian cancer cells. Oncogene 1997; 15: 537-547.

3. Carlomagno C, Perrone F, Gallo C, De Laurentiis M, Lauria M, Morabito A, Pettinato G, Panico L, D'Antonio A, Bianco AR, and De Placido S: c-erbB2 overexpression decreases the benefit of adjuvant tamoxifen in early breast cancer without axillary lymphnode metastases. J Clin Oncol 1996; 14: 2702-2708.

4. Baselga, J., Tripathy, D., Mendelsohn, J., Baughman, S., Benz, C. C., Dantis, L., Sklarin, N. T., Seidman, A. D., Hudis, C. A., Moore, J., Rosen, P. P., Twaddell, T., Henderson, I. C., and Norton, L. Phase II Study of Weekly Intravenous Trastuzumab (Trastuzumab) in Patients With HER2/Neu-Overexpressing Metastatic Breast Cancer. Semin. Oncol. 1999; 26 (4 Suppl 12):78-83.

5. Cobleigh, M. A., Vogel, C. L., Tripathy, D., Robert, N. J., Scholl, S., Fehrenbacher, L., Wolter, J. M., Paton, V., Shak, S., Lieberman, G., and Slamon, D. J. Multinational Study of the Efficacy and Safety of Humanized Anti-HER2 Monoclonal Antibody in Women Who Have HER2-Overexpressing Metastatic Breast Cancer That Has Progressed After Chemotherapy for Metastatic Disease. J Clin Oncol. 1999; 17 (9): 2639-48.

6. Vogel, C. L., Cobleigh, M. A., Tripathy, D., Gutheil, J. C., Harris, L. N., Fehrenbacher, L., Slamon, D. J., Murphy, M., Novotny, W. F., Burchmore, M., Shak, S., Stewart, S. J., and Press, M. Efficacy and Safety of Trastuzumab As a Single Agent in First-Line Treatment of HER2-Overexpressing Metastatic Breast Cancer. J.Clin Oncol 2002; 20(3): 719-26.

7. Slamon, D. J., Leyland-Jones, B., Shak, S., Fuchs, H., Paton, V., Bajamonde, A., Fleming, T., Eiermann, W., Wolter, J., Pegram, M., Baselga, J., and Norton, L. Use of Chemotherapy Plus a Monoclonal Antibody Against HER2 for Metastatic Breast Cancer That Overexpresses HER2. N. Engl. J. Med. 2001; 344 (11): 783-92.

8. Osoba D, Slamon DJ, Burhmore M, Murphy M: Effects on quality of life of combined trastuzumab and chemotherapy in women with metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2002; 20: 3106-3113.

9. Marty M, Cognetti F, Maraninchi D, Snyder R, Mauriac L, Tubiana-Hulin M, Chan S, Grimes D, Antón A, Lluch A, Kennedy J, ÓByrne K, Conte PF, Green M, Ward C, Mayne K, Extra JM: Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2- positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group. J Clin Oncol. 2005; 23(19): 4265-74.

10. Romond EH, Perez EA, Bryant J, Suman VJ, Geyer CE, Davidson NE, Tan-Chiu E, Martino S, Paik S, Kaufman PA, Swain SM, Pisansky TM, Fehrenbacher L, et al: Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2005; 353: 1673-1684.

11. Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Sci M, Leyland-Jones B, Goldhirsch A, et al: Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2005; 353: 1659-1672.

12. Hortobagyi GN: Trastuzumab in the treatment of breast cancer. N Engl J Med 2005; 353: 1734-1736.

13. Burstein HJ: The distinctive nature of HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2005; 353: 1652-1654.

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU TRASTUZUMAB ADIUVANTE
Basale (1/2)

CENTRO____ **DATA**________________

PAZIENTE____________________________________ **DATA DI NASCITA**_______________

STATO MENOPAUSALE: **PRE** **POST**

PERFORMANCE STATUS ECOG <=1: ______

CARCINOMA DELLA MAMMELLA INFILTRANTE: **pT** _____ **pN** _____ **M** ______

ISTOTIPO: **duttale** **lobulare** **altro** **GRADING:** **1** **2** **3**

RECETTORI ORMONALI: **ER:** ______**%** **ignoti** **PgR:** ______**%** **ignoti**

HER-2: **Hercept Test:** **2+** **3+**

CB-11 (>10%): _______**%**

FISH / CISH: **non eseguito** **positivo**

INTERVENTO CHIRURGICO data: _____/_____/_____

CHEMIOTERAPIA:

neoadiuvante **inizio:** ____/____/____ **fine:** ____/____/____ **n. cicli** ___

adiuvante **inizio:** ____/____/____ **fine:** ____/____/____ **n. cicli** ___

Regimi di chemioterapia: ____

dose cumulativa (mg/m²) di epirubicina _____________ **o adriamicina** _____________

RADIOTERAPIA: **NO** **SI** **data di fine:** _____/_____/_____

ORMONOTERAPIA: **NO** **SI** **tipo:** _________________________

data di inizio: _____/_____/_____

FEVS: **ecocardiografia** **MUGA** _______**%** **data:** _____/_____/_____

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU TRASTUZUMAB ADIUVANTE

Basale (2/2)

CENTRO____ **DATA**_____________

PAZIENTE__________________________________ **DATA DI NASCITA**____________

CRITERI DI ESCLUSIONE

Storia di scompenso cardiaco	SI	NO
aritmie instabili	SI	NO
angina pectoris che richiede trattamento	SI	NO
valvulopatia clinicamente significativa	SI	NO
Precedente infarto del miocardio	SI	NO
Ipertensione non controllata farmacologicamente	SI	NO
Gravi patologie polmonari	SI	NO
Bilirubina > 2 volte il limite superiore del range di normalità (ULN)	SI	NO
AST o ALT > 2.5 x ULN	SI	NO
Creatininemia > 2 x ULN	SI	NO
Fosfatasi alcalina > 2.5 x ULN	SI	NO
Leucociti < 2.500/mmc	SI	NO
Neutrofili < 1.000/mmc	SI	NO
Piastrine < 100.000/mmc	SI	NO
Gravidanza o allattamento	SI	NO
Mancanza di adeguata contraccezione in donne fertili	SI	NO

NB: ogni risposta affermativa esclude la paziente dal trattamento con trastuzumab

CONSENSO INFORMATO: NO SI

TRASTUZUMAB: 1° DOSE mg___________ **data**______________

Timbro , Firma
Medico Prescrittore

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU TRASTUZUMAB ADIUVANTE

trattamento, tossicità e follow-up – ogni 3 mesi durante il trattamento

CENTRO_______________________________ **DATA**__________

PAZIENTE__________________________ **DATA DI NASCITA**__________

NUMERO DI SOMMINISTRAZIONI DI TRASTUZUMAB RICEVUTE:______

DOSE SOMMINISTRATA (successiva alla prima):_______ **mg**

TOSSICITÀ DEL TRASTUZUMAB (da compilare 21 giorni dopo la somministrazione)	GRADO (NCI CTC 2.0)				
NAUSEA	0	1	2	3	4
VOMITO	0	1	2	3	4
CUTANEA	0	1	2	3	4
ANEMIA	0	1	2	3	4
LEUCOPENIA	0	1	2	3	4
PIASTRINOPENIA	0	1	2	3	4
CARDIACA (specificare data e tipo di tossicità)	0	1	2	3	4

____

ALTRO (specificare)____

____

EVENTI AVVERSI (specificare tipo e data)____

REAZIONI ALLERGICHE	SI	NO

FEVS: **ecocardiografia** **MUGA** _______% **data:** ____/____/_____

EVENTUALI ESAMI DI RISTADIAZIONE ESEGUITI E LORO ESITO:

____

____

Timbro , Firma
Medico Prescrittore

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU TRASTUZUMAB ADIUVANTE

dopo la fine del trattamento

ogni 6 mesi fino al 3° anno e ogni 12 mesi per il 4° e 5° anno

CENTRO____ **DATA**_______________

PAZIENTE__________________________________ **DATA DI NASCITA**_____________

ULTIMA VALUTAZIONE FEVS:

ecocardiografia **MUGA** _______% **data:** _____/_____/_____

FOLLOW-UP:

RIPRESA LOCALE DI MALATTIA: **no** **si** **data:** _____/_____/_____

TUMORE CONTROLATERALE: **no** **si** **data:** _____/_____/_____

METASTASI A DISTANZA: **no** **si** **data:** _____/_____/_____

sede: ____

STATO DELLA PAZIENTE: **viva senza malattia** **data:** _____/_____/_____

viva con malattia **data:** _____/_____/_____

deceduta **data:** _____/_____/_____

Timbro , Firma
Medico Prescrittore

05A12032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Elettrolitica reidratante III»

Estratto decreto n. 81 del 15 novembre 2005

Medicinale veterinario prefabbricato ELETTROLITICA REIDRATANTE III soluzione per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede in Cenate di Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2, codice fiscale n. 00226250165.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede in Cenate di Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103731016;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 103731028;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 103731030.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: sodio cloruro 5,00 g, potassio cloruro 0,75 g, calcio cloruro biidrato 0,35 g, magnesio cloruro esaidrato 0,31 g, sodio acetato triidrato 6,40 g, sodio citrato biidrato 0,75 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: soluzione destinata nella terapia di reintegrazione di fluidi e di elettroliti. Nel trattamento degli stati di acidiosi lievi o moderati ma non gravi.

Specie di destinazione: bovini, equini, cani e gatti.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra; dopo la prima apertura non conservare la soluzione.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11999

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sadimet»

Estratto decreto n. 84 del 25 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario SADIMET soluzione iniettabile nelle confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101777023 e flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101777011.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche apportate:

composizione: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito rimane invariata mentre viene assegnato un periodo di validità dopo la prima apertura dei flaconi di 21 giorni.

Confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzato l'affiancamento ai flaconi da 100 ml e 250 ml in vetro tipo I, attualmente autorizzati, i flaconi da 100 ml e 250 ml in vetro di tipo II, rimanendo invariati i numeri di A.I.C.

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono:

bovini:

via endovenosa: carni 5 giorni; latte 5 giorni;

via intramuscolare/sottocutanea: carni 14 giorni; latte 11 giorni;

via orale: carni 35 giorni; latte 28 giorni;

equini:

via endovenosa: carni 10 giorni;

via intramuscolare/sottocutanea: carni 14 giorni

via orale: carni 35 giorni.

ovini:

via endovenosa: carni 10 giorni; latte 8 giorni;

via intramuscolare/sottocutanea: carni 14 giorni; latte 11 giorni;

via orale: carni 35 giorni; latte 28 giorni;

suini:

via endovenosa: carni 10 giorni;

via intramuscolare/sottocutanea: carni 14 giorni;

via orale: carni 35 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto riguarda i tempi di attesa, deve essere effettuato entro il 15 febbraio 2006 mentre per quanto concerne la validità del medicinale dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari Nobilis liofilizzati da somministrare per via parenterale».

Estratto provvedimento n. 256 del 25 novembre 2005

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE PER VACCINI AVIARI NOBILIS LIOFILIZZATI DA SOMMINISTRARE PER VIA PARENTERALE nelle confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103017012; flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103017024; flacone da 400 ml - A.I.C. n. 103017036.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: nuova confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

sacca collassabile in PE da 200 ml - A.I.C. n. 103017048;

sacca collassabile in PE da 400 ml - A.I.C. n. 103017051.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel RTU».

Estratto provvedimento n. 257 del 9 dicembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0102/001/IA/001.

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU.

Confezioni:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;

10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., via Roberto Koch, 12 - Milano, rappresentata dalla Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo Ia n. 5 - cambio nome fabbricante prodotto finito.

Si autorizza il cambio del nome del fabbricante del prodotto finito da: Pharmacia NV/SA; a: Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs - Belgio.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A12002

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Sandoz»

Estratto determinazione n. 176 del 14 dicembre 2005

Medicinale: SERTRALINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863013/M (in base 10), 134Z15 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863025/M (in base 10), 134Z1K (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863037/M (in base 10), 134Z1X (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863049/M (in base 10), 134Z29 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863052/M (in base 10), 134Z2D (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863064/M (in base 10), 134Z2S (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863076/M (in base 10) 134Z34 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863088/M (in base 10), 134Z3J (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100×1 (dose unitaria) compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863090/M (in base 10), 134Z3L (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863102/M (in base 10), 134Z3Y (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863114/M (in base 10), 134Z4B (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036863126/M (in base 10), 134Z4Q (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036863138/M (in base 10), 134Z52 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 10, compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863140/M (in base 10), 134Z54 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863153/M (in base 10), 134Z5K (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863165/M (in base 10), 134Z5X (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863177/M (in base 10), 134Z69 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863189/M (in base 10), 134Z6P (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858191/M (in base 10), 134UBH (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 (100×1) compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858203/M (in base 10), 134UBV (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 (100×1) compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036858215/M (in base 10), 134UC7 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone - A.I.C. n. 036858227/M (in base 10), 134UCM (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone - A.I.C. n. 036858239/M (in base 10), 134UCZ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone - A.I.C. n. 036858241/M (in base 10), 134UD1 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone - A.I.C. n. 036858254/M (in base 10), 134UDG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: calcio fosfato dibasico diidrato (E341), cellulosa microcristallina (E460), amidoglicolato di sodio (tipo A), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E533), magnesio stearato (E572);

rivestimento: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), talco (E533), glicole propilenico.

Produzione: KRKA d.d. Novo Mesto, Slovenia - Smarjeska Cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: KRKA d.d. Novo Mesto, Slovenia - Smarjeska Cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Confezionamento:

Famar S.A. (Plant B) Anthoussa Avenue Anthoussa Attiki Grecia;

Orifice Medical AB Aktergatan 2 Ystad Svezia;

Sanico NV Veedijk 59 Industriezone 4 Turnhout Belgio;

Hexal A/S Kanalholmen 8-12 - 2650 Hvidrove Danimarca;

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke- Allee 1 39179 Barleben Germania;

Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulev 40 - 5220 Odense SO Danimarca (solo confezionamento secondario).

Rilascio dei lotti: Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 - A-6250 Kundl Austria.

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 SI-1526 Ljubljana - Slovenia.

Controllo: Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 SI-1526 Ljubljana - Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli episodi depressivi maggiori; trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi (OCD); trattamento dei disturbi da panico con o senza agorafobia; trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi (OCD) nei bambini e negli adolescenti (13/17 anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863037/M (in base 10), 134Z1X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: 5,99 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: 9,89 euro (IVA inclusa);

confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863064/M (in base 10), 134Z2S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: 11,99 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: 19,79 euro (IVA inclusa);

confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863165/M (in base 10), 134Z5X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: 9,52 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: 15,71 euro (IVA inclusa);

confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036863191/M (in base 10), 134Z6R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: 19,04 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: 31,43 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11949

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 18 marzo 2005 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari. (Deliberazione n. 24/05)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 10 novembre 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 24, nelle premesse, nella seconda colonna, al secondo capoverso, dove è scritto: «... di cui al punto *14* della delibera stessa;», leggasi: «... di cui al punto *1.4* della delibera stessa;».

05A11935

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501296/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

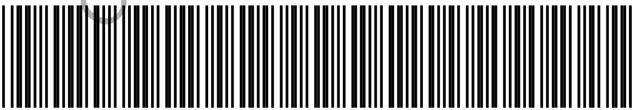
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00